

Causa T-241/00 R

**Azienda Agricola «Le Canne» Srl**  
**contro**  
**Commissione delle Comunità europee**

«Agricoltura — Riduzione di un contributo finanziario comunitario —  
Obbligo di motivazione»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 5 marzo 2002 . . . . . II-1253

Massime della sentenza

*Pesca — Politica comune delle strutture — Sviluppo dell'acquicoltura e sistemazione delle zone marittime protette — Contributo finanziario comunitario — Decisione recante riduzione del contributo — Potere discrezionale accompagnato da garanzie procedurali a favore degli operatori economici*  
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4028/86, art. 44, n. 1]

II - 1251

La Commissione, nell'ambito dell'art. 44, n. 1, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 4028/86, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura — che le conferisce il potere di sospendere, sopprimere o ridurre il contributo finanziario, se il progetto non è eseguito come previsto —, dispone, anche in presenza di modifiche rilevanti apportate al progetto, di un potere discrezionale nel valutare la conformità, rispetto all'oggetto, dell'economia e della finalità di tale progetto nonché delle variazioni rilevate tra le previsioni dello stesso e gli interventi effettivamente realizzati.

In tale ipotesi, rientra nel novero delle garanzie fondamentali offerte agli operatori economici dall'ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi l'obbligo dell'istituzione interessata di motivare sufficientemente le sue decisioni. Tale motivazione ha lo scopo di portare a conoscenza del destinatario della decisione i motivi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda, per permettere all'interessato di valutare, in particolare, l'opportunità di sottoporla al sindacato dell'organo giurisdizionale competente.

(v. punti 49, 52-54)